

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 2351

Malosco, 24/08/2018

ORDINANZA N. 76/2018

OGGETTO: Pulizia e manutenzione dei terreni nel centro abitato di Malosco, limitrofi ad esso ed alle strade comunali.

IL SINDACO DI MALOSCO

Premesso che è stato accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree all'interno dell'ambito comunale per le quali non sono eseguite le ricorrenti e necessarie operazioni di sfalcio dell'erba e delle potature delle essenze arboree o la pulizia di depositi di qualsiasi natura;

Preso atto che tali omissioni comportano la presenza di:

- a) siepi o rami protesi sulla sede viaria (marciapiedi o carreggiate), con pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale o preclusione della visibilità della segnaletica stradale;
- b) piante, radicate in aree private poste lungo il ciglio della strada, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria tale da causare l'accumulo di fogliame a danno di caditoie o fossi laterali o che presentano parti suscettibili di caduta causa marciume o seccumi;
- c) aree incolte e giardini di residenze abitative non curate, con pregiudizio dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e possibile fonte di innesco di incendi;
- d) depositi di varia natura in violazione alle norme igieniche, sanitarie e ambientali.

Considerato che tali situazioni possano costituire un pericolo alla circolazione stradale, alla salute pubblica e all'ambiente, nonché apparire lesive per il pubblico decoro.

Ritenuto necessario intervenire al fine di garantire la puntuale e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei proprietari lungo l'intero anno solare, eliminando tutte quelle potenziali fonti di pericolo che possano causare incendi, presenza di ratti o zecche, infortuni stradali o costituire intralcio al normale deflusso delle acque.

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 7,9,14,29.

Visto il D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.

Visti gli artt. 423-423bis-449 e 650 del Codice Penale.

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, perché il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della L. 241/90 E S.M. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 ed in particolare l'art. 61.

Visto il vigente statuto del Comune di Malosco.

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI FONDI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO, COMPRESI QUELLI I CUI FONDI CONFINANO CON STRADE COMUNALI O TERRENI PUBBLICI O LA CUI VEGETAZIONE SI PROTENDE VERSO GLI STESSI, A PROCEDERE A PROPRIA CURA E SPESE, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ.

In particolare dovrà essere loro cura:

- 1) il taglio dell'erba almeno due volte nel corso dell'anno solare indipendentemente dall'andamento climatico-stagionale;
- 2) il taglio e la rimozione di qualsiasi tipo di sterpaglia all'interno dei fondi di proprietà;
- 3) Il taglio dei rami di siepi, arbusti e alberi che si protendono su suolo comunale e che per le loro caratteristiche di secchezza o marciume, possano minacciare la caduta sul sottostante suolo comunale;
- 4) Il taglio di qualsiasi tipo di vegetazione che occulti alla vista, anche minimamente, i segnali stradali di qualsiasi natura;
- 5) la rimozione del fogliame caduto su strade comunali e marciapiedi da piante radicate nella propria proprietà privata ma protese oltre il limite della stessa verso quella pubblica;
- 6) la rimozione dei depositi di qualsiasi natura sui fondi privati che si affacciano sulla pubblica via;
- 7) la rimozione dei depositi di materiale pericoloso, compresi veicoli fuori uso, che per le loro caratteristiche possono costituire rischio per l'ambiente circostante o la salute pubblica;
- 8) l'obbligo di deposito presso il Comune di Malosco, da parte dei proprietari delle p.f. che intendono adibire a particolari coltivazioni a fini erboristici, di una comunicazione o autocertificazione in merito (che dovrà poi essere valutata ed eventualmente accolta dall'Amministrazione comunale).

INCARICA

Le forze dell'ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento, sanzionando, ove necessario, chi non ottempera a quanto prescritto dalla presente ordinanza.

AVVERTE

Che le trasgressioni ai punti 1) 2) 3) 4) 6) 7) della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 100,00 (cento euro) a un massimo di € 600,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00 (duecento euro))**, mentre la trasgressione di cui al punto 5) sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00 (cinquanta euro) a un massimo di € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00 (cinquanta euro))** con l'obbligo di esecuzione entro il termine di 10 giorni. E' fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

In caso di inottemperanza a quanto ordinato con il presente atto, il Comune di Malosco potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

di comunicare il presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'inoltro, per conoscenza e per quanto di competenza, alla:

- a) Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;
- b) Stazione Carabinieri di Fondo;
- c) Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Malosco.

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 numero 1199, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



IL SINDACO DI MALOSCO

Walter Clauser